

Impianti eolici, pronta la modulistica per la presentazione della lista di controllo

14 Febbraio 2018

È stata definita la lista di controllo per la valutazione preliminare dell'ammodernamento degli impianti eolici a seguito di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorarne il rendimento e le prestazioni ambientali.

È stato, infatti, pubblicato il **Decreto Direttoriale Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2018, n. 48** recante *"Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione della lista di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 per gli impianti eolici"* che, come previsto dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ha individuato i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione della lista di controllo per gli impianti eolici.

Si ricorda, infatti, che l'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017) prevede che *"Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7"*.

Come ricordato dal MiSE, l'ammodernamento degli impianti esistenti rappresenta un'opportunità per incrementare l'efficienza della produzione energetica da fonti

energetiche rinnovabili e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale 2017.